



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI E FABBRICATI E.R.P. - OPERE DA IDRAULICO - TRIENNIO SETTEMBRE 2019 / AGOSTO 2022 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL A SUBAPPALTARE ALLA DITTA EDIL 90 SRL	<i>Nr. Progr.</i>	638
	<i>Data</i>	27/09/2019
	<i>Proposta</i>	645
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 27/09/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI E FABBRICATI E.R.P. - OPERE DA IDRAULICO - TRIENNIO SETTEMBRE 2019 / AGOSTO 2022 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL A SUBAPPALTARE ALLA DITTA EDIL 90 SRL

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Richiamata la determina n. 575 del 30/08/2019 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio relativo alle opere da idraulico per la manutenzione ordinaria di stabili comunali e fabbricati E.R.P. - per il triennio settembre 2019/Agosto 2022 a favore della ditta AL.MA Costruzioni Edili srl con sede in Via San Domenico, 6 – 20025 Legnano (MI) – P.IVA 04601730965;

Vista la richiesta di sub appalto del servizio di cui all'oggetto, nei limiti di legge, assunta agli atti del Comune con protocollo n. 20317 e 20308 del 11/09/2019 a favore della ditta Edil 90 srl, con sede in Via Ciro Menotti, 170 – 20025 Legnano (MI) - P. IVA: 09678090961;

Accertato che in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 la ditta aggiudicataria ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra, rientranti nella categoria principale dell'appalto;

Visto il contratto di sub appalto fra AL.MA Costruzioni Edili srl - aggiudicataria- e Edil 90 srl – subappaltatrice stipulato in data 09/09/2019;

Preso atto che l'autorizzazione al sub appalto per la somma complessiva di € 7.300,00 di cui € 100,00 relativi a oneri della sicurezza non soggetti a ribasso rientra nel limite del 40% per cento dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 18, decreto legge n. 32/2019 convertito dalla legge n. 55/2019;

Preso atto che:

- la richiesta di subappalto è conforme a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016;
- la ditta subappaltatrice è in regola con l'assolvimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva - protocollo INAIL_16524374 - Scadenza validità 15/11/2019;
- è pervenuto il certificato del casellario giudiziario dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio – prot. n. 21089 del 19/09/2019 e non risultano condanne comportanti incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del Codice Penale;
- non risultano annotazioni sul casellario giudiziario presso ANAC;
- non risultano procedure concorsuali;
- vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 assunta agli atti del Comune con protocollo n. 21713 del 26/09/2019;

Preso atto inoltre che, trattandosi di microimpresa, l'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n. 12 del 21 maggio 2019 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 02/04/2019 di approvazione del PEG;

Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l'avvenuta apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di autorizzare per le ragioni esposte in premessa, il sub appalto fra AL.MA Costruzioni Edili srl con sede in Via San Domenico, 6 – 20025 Legnano (MI) – P.IVA 04601730965 (impresa aggiudicataria) e Edil 90 srl, con sede in Via Ciro Menotti, 170 – 20025 Legnano (MI) - P. IVA: 09678090961 - (impresa subappaltatrice) del servizio di manutenzione ordinaria di stabili comunali e fabbricati E.R.P. - opere da idraulico - triennio settembre 2019/Agosto 2022 per l'importo di 7.300,00 di cui € 100,00 relativi a oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
2. di dare atto che il pagamento del subappaltatore verrà effettuato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 utilizzando la somma già impegnata con determinazione DT492 del 20/07/2019;
3. di dare atto che la quota subappaltata non supera il 40% dell'importo complessivo del contratto e che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI**
Arch. Andrea Fogagnolo